

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

DL 17 marzo 2020, n. 18 "CURA ITALIA"

Aggiornamento del 20 marzo 2020

**ASPETTI FINANZIARI – BANCARI
ASPETTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE**

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 (art. 56)**1. Premessa**

L'articolo 56 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (il c.d. decreto *cura Italia*, "Decreto") dispone misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese che hanno subito una carenza di liquidità in seguito ai provvedimenti adottati dal governo per contrastare la diffusione dell'attuale pandemia.

La disposizione – che prevede il sostegno pubblico dell'attività imprenditoriale - si qualifica come aiuto di stato di natura eccezionale, reso possibile dalla deroga prevista dall'art. 107, comma 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che stabilisce, appunto, la compatibilità degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

2. Le misure di sostegno finanziario

Il sostegno finanziario disposto dalla norma consiste nella facoltà per le imprese interessate di richiedere alle banche o ad altri soggetti finanziatori una moratoria dei pagamenti dovuti per le rate in scadenza fino al 30 settembre, con conseguente dilazione del piano di rimborso del finanziamento per un periodo corrispondente.

In particolare, rientrano anzitutto nell'ambito di applicazione della misura i finanziamenti sotto ogni forma, inclusi i contratti di mutuo e di leasing finanziario, che prevedono un piano di rateizzazione del rimborso (piano di ammortamento). La disposizione precisa che le imprese che richiedono l'attivazione della misura con riferimento a dette tipologie di finanziamento hanno altresì facoltà di sospendere il rimborso dell'intero importo della rata o del canone (comprensivo sia degli importi rimborsati in conto capitale, sia degli interessi), ovvero di sospendere il pagamento limitatamente alla parte dell'importo in conto capitale, senza sospendere, pertanto, il rimborso degli interessi previsto dal piano di rimborso.

Per quanto concerne i prestiti non rateali (i prestiti da rimborsare alla scadenza tramite un unico versamento comprensivo del capitale e degli interessi maturati), la norma prevede la proroga del termine di scadenza del rimborso al 30 settembre 2020, qualora la scadenza del prestito sia prevista prima della suddetta data. La norma, dunque, esclude dalla misura i prestiti non rateali la cui scadenza è prevista successivamente al 30 settembre 2020.

Infine, si prevedono misure anche con riferimento ai crediti a revoca, ossia i crediti revocabili dall'intermediario in qualsiasi momento e anche senza giusta causa, nonché ai prestiti erogati a fronte di anticipi su crediti futuri, questi ultimi utilizzati di frequente negli schemi di cessione continuativa dei crediti d'impresa. Su queste ultime tipologie di crediti, il Decreto dispone il divieto di revoca da parte del soggetto finanziatore, sia per la parte utilizzata (gli importi già erogati) che per la parte non utilizzata (gli importi già accordati al beneficiario, ma non ancora utilizzati), fino al 20 settembre 2020. Pertanto, ove già accordati dal soggetto finanziatore, detti prestiti restano fermi e alle medesime condizioni fino a tale data.

Il comma 4 della disposizione in esame precisa inoltre che i finanziamenti per i quali le imprese richiedono l'attivazione delle anzidette misure di sostegno non devono essere classificati dal soggetto finanziatore come esposizioni creditizie deteriorate¹.

¹ Nel dettaglio, sono classificate come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR):

- a) le esposizioni in relazione alle quali si ritiene che sia intervenuto un default;
- b) le esposizioni che si ritiene abbiano subito una riduzione di valore ai sensi della disciplina contabile applicabile;
- c) le esposizioni *in prova* ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo, qualora siano state accordate misure di concessione aggiuntive o qualora le esposizioni siano scadute da oltre 30 giorni;
- d) le esposizioni in forma di impegno che, qualora utilizzato o altrimenti attivato, non verrebbe probabilmente rimborsato in modo integrale senza escussione delle garanzie reali;
- e) le esposizioni sotto forma di garanzia finanziaria che sarebbe probabilmente attivata dalla parte garantita, compresi i casi in cui l'esposizione garantita sottostante soddisfa i criteri per essere considerata deteriorata.

Dunque, al fine di poter usufruire della moratoria, l'impresa richiedente deve, ad esempio, risultare in regola coi pagamenti delle rate previste dal finanziamento che si richiede di sospendere.

3. Ambito di applicazione soggettiva delle misure

Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto le micro, piccole e medie imprese, come definite dall'art. 2 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Nello specifico, si considerano "PMI", le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Più in particolare, sono considerate "microimprese" le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, mentre sono considerate "piccole imprese" le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Rientrano nelle categorie di impresa individuate dalla norma anche le c.d. ditte individuali, in quanto, ai sensi della richiamata Raccomandazione della Commissione, si considerano "imprese", in generale, *le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.*

4. Adempimenti per l'attivazione delle misure

Le imprese che intendono avvalersi delle misure di sostegno previste dall'art. 56 del Decreto devono trasmettere al soggetto finanziatore una formale richiesta di attivazione delle misure, alla quale dovranno allegare una dichiarazione con la quale autocertificano di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione della pandemia. L'autodichiarazione è presentata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e non richiede altra documentazione di supporto al fine di documentare quanto dichiarato dall'impresa².

Sicché, non è richiesto all'impresa la prova della difficoltà finanziaria, né sono previste soglie o importi minimi per accedere alle misure di sostegno, essendo sufficiente la predetta autodichiarazione. Si osserva, tuttavia, che quanto dichiarato deve corrispondere a verità, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 76 dello stesso D.P.R., il quale punisce le false dichiarazioni anche con sanzioni di natura penale.

Ai fini della lettera a), nei casi in cui l'ente abbia in bilancio esposizioni verso un debitore scadute da oltre 90 giorni le quali rappresentano più del 20 % del totale delle esposizioni in bilancio verso il medesimo debitore, tutte le esposizioni in bilancio e fuori bilancio verso detto debitore sono considerate deteriorate.

² In particolare, l'art. 46, comma 1, lett. o), del D.P.R. 445/2000 stabilisce che: *"sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [omissis] o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali"*.

Sospensione dei termini nei procedimenti pendenti avanti gli Uffici deputati alla concessione di titoli di proprietà industriale (marchi, brevetti, disegni e modelli) e dei termini dei bandi per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi, brevetti, disegni e modelli

1. Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Per quanto riguarda i termini dei procedimenti pendenti avanti l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), dopo un primo intervento effettuato a mezzo del decreto direttoriale dell'11 marzo 2020, le misure già assunte sono state ampliate dall'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020 (c.d. "Cura Italia").

La sospensione riguarda tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e vale per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

L'ampliamento previsto dal decreto Cura Italia riguarda anche le tipologie di termini, essendovi ricompresi anche quelli perentori dei procedimenti di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale (citati come eccezione dal precedente decreto direttoriale).

Il comma 2 dell'articolo 103 del decreto in parola stabilisce inoltre che certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Ne consegue che i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; dopo tale data, è onere del titolare, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguire il mantenimento in vita o il rinnovo.

Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto Cura Italia e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa (per i quali valgono le disposizioni di cui all'art 83 del decreto Cura Italia).

Dopo la data del 15 aprile, i termini riprenderanno a decorrere per la parte residua, operando quindi la sospensione come una parentesi. Al fine di beneficiare della sospensione non saranno necessarie specifiche istanze; sarà sufficiente indicare, nel campo "nota depositante" dei moduli cartacei o telematici che verranno utilizzati per i singoli adempimenti, che il termine ordinario non è stato rispettato a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

L'UIBM precisa che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti

2. Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale

L'Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) con sede in Alicante (Spagna), a seguito dell'attivazione in data 14 marzo 2020 da parte del governo spagnolo dello «stato di allarme» e della conseguente limitazione della circolazione adottata con regio decreto 463/2020, a mezzo di decisione del Direttore esecutivo dell'EUIPO, ha prorogato tutti i termini scadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile incluso fino al 1° maggio 2020 (e di fatto a lunedì 4 maggio 2020, essendo venerdì 1° maggio giorno festivo).

3. World Intellectual Property Office

Il *World Intellectual Property Organization* (WIPO), con sede a Ginevra, al momento si è limitato a rinviare o annullare tutti gli eventi e le riunioni organizzate nei mesi di marzo e aprile e a predisporre il lavoro a distanza per la stragrande maggioranza del suo personale.

4. European Patent Office

Anche l'*European Patent Office* (EPO) con sede a Monaco, con comunicazione del 15 marzo 2020, ha previsto per le aree definite ad alto rischio (Cina, Corea del Sud, Iran, Italia e il Landkreis tedesco, Heinsberg nel Nord Reno-Westfalia, la regione francese Grand Est; la definizione di aree interessate dalla diffusione del COVID-19 potrebbe essere soggetta a modifiche), una proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020.

5. Bandi

Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali (c.d. Marchi + 3), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM - la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni finanziarie per la registrazione di marchi dell'Unione Europea e marchi internazionali è stata prorogata alle ore 9,00 del 6 maggio 2020 (decorrenza originariamente fissata alle ore 9,00 del 30 marzo 2020).

Per quanto riguarda il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (c.d. Disegni+4), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM – la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli, è stata prorogata alle ore 9,00 del 22 aprile 2020 (decorrenza inizialmente fissata alle ore 9,00 del 27 febbraio 2020).

Per quanto riguarda il bando per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *Proof of concept* (POC), con decreto del 9 marzo 2020 del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - UIBM - il termine ultimo per la presentazione dei programmi di valorizzazione dei brevetti per il finanziamento di progetti di *Proof of concept* è stato prorogato al 20 aprile 2020 (termine precedentemente fissato al 27 febbraio 2020 e poi differito al 19 marzo 2020).

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it